

STATUTO AIRI

ARTICOLO 14

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione.

Il Socio sostenitore ha diritto a venti voti.

Prima della Assemblea, il Socio sostenitore potrà ripartire i venti voti tra i Soci da lui iscritti a norma dell'art. 7, che non hanno diritto di voto in proprio, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Il Socio ordinario art. 7 lett. A ha diritto di voto nella misura indicata dalla seguente tabella:

fino a 15 addetti alla ricerca industriale				voti 2
" "	250	""	" "	voti 4
" "	750	" "	" "	voti 6
" "	2000	" "	" "	voti 8
oltre 2000	" "	" "	" "	voti 10

Il Socio ordinario art. 7 lett. B ha diritto a cinque voti.

Il Socio aggregato ha diritto a un voto.